N. ____/__ REG.PROV.PRES. N. 01254/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

TVP Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Vodice, n. 7;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico (ora: Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

La Nuova S.r.l., non costituito in giudizio;

La Nuova s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Chiara Tortorella, Jacopo Nardelli, Pierpaolo

Mastromarini, Francesco Ciampa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del D.M. Sviluppo Economico 12 ottobre 2020, pubblicato nella G.U.R.I. Serie generale n. 279 del 9 novembre 2020, recante "Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche", nelle parti in cui interpreta il richiamo "alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146" contenuto nell'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) in riferimento alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale e comunitario nonché delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie approvate e pubblicate nel 2020 per l'erogazione delle risorse del Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 208/2015;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi senza pretesa di esaustività il decreto direttoriale del 13 novembre 2020 e relativi allegati, le successive graduatorie finali contenenti gli elenchi degli importi assegnati a ogni richiedente, nonché le risposte ai quesiti più frequenti; nonché, ove occorra, previa disapplicazione dell'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), rubricato "Fondo emergenze emittenti locali";

quanto ai motivi aggiunti presentati il 9 novembre 2021:

- del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2021, in G.U.R.I. Serie generale n. 249 del 18 ottobre 2021, recante "Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno

2021", nelle parti in cui interpreta il richiamo "alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146" contenuto nell'art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) in riferimento alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale e comunitario nonché delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie approvate e pubblicate nel 2020 per l'erogazione delle risorse del Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 208/2015;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusi il decreto direttoriale del 21 ottobre 2021 e relativi allegati e gli atti di attribuzione dei fondi;

nonché, ove occorra, previa disapplicazione dell'art. 195 comma 1 del D.L. 34/2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le istanze di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami, dalla ricorrente presentate con riferimento all'atto introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti successivamente proposti;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Preso atto del rilevante numero di imprese, inserite nelle avversate graduatorie, aventi potenziale qualità di soggetti controinteressati (e, quindi, di parti necessarie del giudizio);

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul

sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risultino:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4. l'indicazione dei controinteressati;
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti successivamente proposti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del presente decreto – il testo integrale dei predetti atti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

autorizza, ex art. 41 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023.

Il Presidente Roberto Politi

IL SEGRETARIO